

Modifiche statutarie

Ordine del giorno

L'assemblea degli azionisti della

"SANPAOLO IMI S.p.A.", riunita in sede straordinaria:

d e l i b e r a

con efficacia a decorrere dal momento, successivo alla data del 1° gennaio 2004, in cui le clausole di cui infra saranno iscritte nel registro delle imprese con contestuale deposito dello statuto nella sua nuova versione, anche ai sensi dell'articolo 223 bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, inserito dall'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6,

1) di abrogare nello statuto sociale il terzo comma dell'articolo 1, il terzo comma dell'articolo 4, il terzo comma dell'articolo 11 ed il primo comma dell'articolo 18, rinumerando conseguentemente, ove necessario, i commi successivi a quelli abrogati;

2) di precisare nello statuto sociale che le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione, di consentire che le riunioni del collegio sindacale si tengano anche mediante mezzi di telecomunicazione e

di attribuire alla competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti

- . la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis codice civile, secondo le modalità ed i termini ivi descritti

- . l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie

- . la riduzione del capitale in caso di recesso del socio

- . gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,

inserendo nello statuto sociale i seguenti nuovi commi, con conseguente rinumerazione, ove necessario, dei commi successivi:

"**6.2** Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione."

"**16.2** Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- . la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis codice civile, secondo le modalità ed i termini ivi descritti;

- . l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

- . la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

. gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative."

"**19.19** Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.";

3) di limitare l'indicazione statutaria dell'indirizzo della sede sociale e delle sedi secondarie al solo Comune e di approvare, nel suo complesso, le ulteriori modificazioni agli articoli dello statuto sociale illustrate nella relazione del consiglio di amministrazione distribuita in copia ai presenti, adottando, per i relativi commi, il seguente nuovo testo:

"**2.1** La Società ha sede sociale in Torino e sedi secondarie, con rappresentanza stabile, in Roma e in Bologna."

"**6.1** Il capitale sociale è di Euro 5.144.064.800

interamente versato, diviso in n. 1.448.831.982 azioni ordinarie nominative e n. 388.334.018 azioni privilegiate nominative del valore nominale unitario di Euro 2,80. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse."

"**6.7** A seguito delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 9 febbraio 1999, in data 21 dicembre 1999, in data 27 giugno 2000 e in data 18 dicembre 2001, a valere sulla delega attribuita dall'Assemblea il 31 luglio 1998, e in data 17 dicembre 2002 a valere sulla delega attribuita dall'Assemblea il 30 aprile 2002, il capitale sociale potrà aumentare per un ammontare massimo di nominali Euro 56.487.491,20 (cinquantaseimilioniquattrocentottantasettemilaquattrocentonovantuno virgola venti)."

"**7.2** Sui ritardati pagamenti decorre, di pieno diritto, l'interesse annuo nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, che non superi però il 3% in più del tasso ufficiale di riferimento, ferme restando le conseguenze di legge a carico del socio che non esegue il pagamento delle

somme dovute e ferma la responsabilità dei cedenti e dei giranti di azioni non liberate."

"**8.2** L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nei casi consentiti dalla legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni."

"**8.3** L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge."

"**11.1** Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione e, per quanto riguarda la straordinaria, in terza convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge."

"**12.4** Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni."

"**13.2** Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno accertati con la

dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario."

"**14.2** Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili."

"**14.4** Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione."

"**15.3** Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire, tra i suoi membri, speciali Comitati, con funzioni consultive, istruttorie e di controllo."

"**15.5** Per determinate categorie d'atti e di affari, poteri possono essere altresì delegati, nelle forme di legge, al o ai Direttori Generali, al o ai Vice Direttori Generali, ai componenti la Direzione Centrale, a Dirigenti, ai preposti alle dipendenze nonchè ad altro Personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega anche con riferimento alla possibilità che i soggetti delegati agiscano singolarmente o riuniti

in comitati."

"**16.1** Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Società."

"**17.4** L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e ai Sindaci effettivi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo lettera raccomandata, o telegramma, o telex, o telefax ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore, con qualsiasi mezzo idoneo."

"**17.5** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto."

"**17.6** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le deliberazioni concernenti la nomina del o dei Vice Presidenti, del Comitato Esecutivo, del o degli Amministratori Delegati sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri in carica. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede."

"**17.8** Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario."

"**18.1** Il Presidente:

- a) presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, coordinandone i lavori;
- b) stabilisce gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal o dagli Amministratori Delegati e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti

i Consiglieri;

c) autorizza qualsiasi azione giudiziaria, amministrativa ed esecutiva in ogni competente sede ed in qualunque grado di giurisdizione con facoltà di abbandonarla, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa, con tutte le facoltà conseguenti e con obbligo di riferire al Comitato Esecutivo sulle decisioni assunte;

d) prende, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ovvero con quello rispettivamente competente in caso di pluralità di Amministratori Delegati, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza nell'interesse della Società, riferendone al Consiglio di Amministrazione od al Comitato Esecutivo nella prima adunanza;

e) esercita compiti di coordinamento dell'attività della Società."

"**18.2** In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il Vice Presidente, oppure, in caso di nomina di più Vice Presidenti, quello designato secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione."

"**19.2** I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La loro cessazione è regolata a norma di legge."

"**20.2** Il Direttore Generale o i Direttori Generali, ovvero la Direzione Centrale, fanno capo nell'esercizio delle loro attribuzioni al o agli Amministratori Delegati; provvedono alla esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo, dal Presidente e dal o dagli Amministratori Delegati; gestiscono tutti gli affari correnti, sovrintendono alla struttura ed al funzionamento dei servizi, determinano attribuzioni e destinazioni del personale, con esclusione del personale con qualifica di Dirigente. Essi possono delegare, anche con provvedimento interno e in via continuativa, determinati poteri loro spettanti ai Vice Direttori Generali, a Dirigenti e ad altro Personale della Sede Centrale, degli organismi territoriali e delle dipendenze."

"**21.1** La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al o ai Vice Presidenti, secondo

l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione, e, in mancanza anche di questi, al o agli Amministratori Delegati in via disgiunta. Fermo restando quanto precede, il Consiglio può, nelle forme di legge, per determinate categorie d'atti e di affari, delegare poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma per la Società, al o agli Amministratori Delegati, a singoli Consiglieri, al o ai Direttori Generali, al o ai Vice Direttori Generali, ai componenti la Direzione Centrale, a Dirigenti e ad altri Dipendenti della Società medesima, determinando i limiti e le modalità per l'uso della firma stessa."

4) di autorizzare i legali rappresentanti in carica, disgiuntamente tra loro, a compiere quanto necessario per ottenere le approvazioni richieste dalla normativa vigente per le deliberazioni assunte, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dall'autorità di vigilanza.